



COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI (BR)

2° Settore – Servizi al cittadino e Smart economy

**Bando sviluppato in base allo Schema tipo n. 1/2023
pubblicato da ANAC con Deliberazione 309/2023 del 27 giugno 2023**

**DISCIPLINARE DI GARA
PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LUCE VOTIVA**

Procedura aperta per l'affidamento in concessione dei Servizi Cimiteriali e Luce Votiva di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/aggio offerto

Codice Identificativo Gara (CIG): B2ADBB76E5

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA	6
2.2. CHIARIMENTI	7
2.3. COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
4. DURATA, REVISIONE E RINNOVI.....	9
4.1. REVISIONE PREZZI.....	10
4.2. OPZIONI E RINNOVI.....	10
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	13
7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	13
7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	13
7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	14
7.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	14
7.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	15
8. AVVALIMENTO	16
9. SUBAPPALTO.....	18
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	18
11. GARANZIA PROVVISORIA	19
12. SOPRALLUOGO.....	20
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	21
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	22
14.1. Regole per la presentazione dell'offerta	22
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	25
16.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14	28
16.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	28
16.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	29
17. OFFERTA TECNICA.....	30
18. OFFERTA ECONOMICA.....	32
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	33
19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	33
19.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	35
19.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	36
19.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	36
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	37

DISCIPLINARE DI GARA

21.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	37
22.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	37
23.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	38
24.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	39
25.	AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	39
26.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	41
27.	CODICE DI COMPORTAMENTO	41
28.	ACCESSO AGLI ATTI.....	41
29.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	41
30.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	42
31.	PUBBLICAZIONI.....	42

PREMESSE

Con Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 27/06/2024 l'Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni ha deliberato di affidare in concessione i servizi cimiteriali previsti dal T.U. n. 1265/34, dal D.P.R. n. 285/90, dalle circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 e 10/98, dal nuovo Regolamento Regionale 11/03/2015, n. 8 e da tutte le altre disposizioni di Legge che regolano la materia, nonché dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Il servizio sarà affidato in concessione nelle modalità di cui alla normativa vigente ai sensi e per gli effetti degli articoli 182, 183, 185 e 187 del D. Lgs. n. 36/2023, mediante procedura aperta come definita dall'art. 71 dello stesso codice e sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di San Vito dei Normanni (Br) codice NUTS ITF44, Partita Iva: 00175480748, Codice fiscale: 81001650746

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Ing. Anna Costanza Facecchia.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, nel Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), nel decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e nelle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare;

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato (ad es. la REM, la Mail Elettronica Registrata, in vigore a partire dal 2024), nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte al seguente link:

<https://sanvitodeinormanni.tuttogare.it/>

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

A tal fine, si fa presente che la procedura di gara sarà espletata interamente tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata "TuttoGare", quale sistema di negoziazione telematica in dotazione del Comune di San Vito dei Normanni, definita d'ora in poi, per brevità, anche solo piattaforma, accessibile dal sito internet <https://sanvitodeinormanni.tuttogare.it/index.php> mediante la quale saranno gestite tutte le fasi di pubblicazione degli atti tecnico-amministrativi necessari ai fini della partecipazione a gara, spedizione inviti, registrazione al portale per la partecipazione, presentazione offerte, analisi, valutazione e aggiudicazione, nonché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni post aggiudicazione, con le modalità e procedure dettagliatamente riportate nella presente lettera di invito e disciplinare di gara.

Ogni tipologia di scambio di informazione, trasmissione di comunicazioni e notifica degli atti afferenti alla presente procedura di gara avverrà, per il tramite della suddetta piattaforma telematica, mediante l'account dell'indirizzo pec comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it.

Per poter accedere, e partecipare alla procedura di cui trattasi, è necessaria la registrazione a sistema del concorrente, secondo le modalità tecniche per il suo utilizzo, contenute nelle "*Norme tecniche di utilizzo*" della piattaforma telematica, ovvero di funzionamento del sistema di e-procurement del Comune di San Vito dei Normanni. Le stesse norme tecniche sono visualizzabili all'indirizzo:

https://sanvitodeinormanni.tuttogare.it/norme_tecniche.php oppure direttamente nella parte inferiore del portale telematico, cliccando alla voce "*Norme tecniche di utilizzo*", ove sono descritte le informazioni riguardanti il sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione e accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione, delle offerte e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del sistema stesso.

Pertanto, per quanto sopra, non saranno presi in considerazione scambi di informazioni e presentazione di offerte, per la partecipazione a gara, con modalità diverse da quelle previste dal sistema telematico.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di concessione;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato d'oneri;
- 4) Relazione tecnico-illustrativa dei servizi da svolgere;
- 5) Relazione economica;
- 6) Documento di gara unico europeo;
- 7) Schema domanda di partecipazione;
- 8) Schema di contratto;
- 9) Elenco del personale da riassorbire incluso nel Capitolato d'oneri - Personale in forza all'attuale appaltatore;
- 10) il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, approvato con deliberazione di G.M. 27 marzo 2014, n. 39, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del comune di San Vito dei Normanni, all'indirizzo

www.comune.sanvitodeinormanni.br.it;

- 11) il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 del Comune di San Vito dei Normanni, definitivamente approvato con deliberazione di G.C. n.11 del 29 gennaio 2024, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del comune di San Vito dei Normanni, all'indirizzo www.comune.sanvitodeinormanni.br.it;
- 12) il Protocollo per la Tutela della Legalità nel Settore degli appalti Pubblici, sottoscritto, in data 8 giugno 2023, tra il comune di San Vito dei Normanni e la Prefettura di Brindisi, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del comune di San Vito dei Normanni, all'indirizzo: www.comune.sanvitodeinormanni.br.it;
- 1) "Norme tecniche di utilizzo" della piattaforma telematica, ovvero di funzionamento del sistema di e-procurement del Comune di San Vito dei Normanni, visualizzabili all'indirizzo: https://sanvitodeinormanni.tuttogare.it/norme_tecniche.php

I documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto all'indirizzo <https://sanvitodeinormanni.tuttogare.it/> nella sezione della relativa procedura di gara.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica nella sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti attraverso la funzione "RICHIESTA CHIARIMENTI" presente nei dettagli di gara, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma all'indirizzo <https://sanvitodeinormanni.tuttogare.it/>

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto della concessione è l'affidamento dei servizi amministrativi, servizi operativi (operazioni cimiteriali), di sala autoptica, di osservazione necroscopica, di gestione del servizio lampade votive, di pulizia, manutenzione, disinfestazione e di tutto quanto dettagliatamente riportato nel CSA presso il cimitero comunale di San Vito dei Normanni.

La Concessione è costituita da un unico lotto poiché il carattere dell'unitarietà è imposto dall'oggetto della concessione e dalle modalità esecutive scaturenti dalle situazioni materiali e giuridiche dei luoghi entro cui operare. Inoltre, l'accorpamento in un solo lotto è legato all'esigenza di coordinare le varie attività oggetto della concessione unitaria, assicurandone la corretta esecuzione, una più efficace fruizione del complesso delle attività in cui si articola la concessione e di realizzare conseguenti risparmi di spesa, attraverso una gestione globale del servizio. Infatti, con riguardo specifico a quest'ultimo aspetto, l'esigenza di assicurare la razionalizzazione ed il contenimento dei costi, appare ragionevolmente perseguibile solo attraverso le economie di scala derivanti da una necessaria aggregazione e centralizzazione della concessione in un lotto unico.

Il quadro di equilibrio economico-finanziario dei servizi oggetto della concessione sono riportati nella seguente tabella:

Tabella 1

QUADRO DI EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO (ART. 177 E 179 D.LGS. 36/2023) DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	
RICAVI	
A1 – Utile finanziario della concessione (dato da A - (A2 - A3 - A4 - A5))	€ 158.404,40
SPESE	
A2 - Aggio per l'Ente (base d'asta 15% sul valore totale della concessione)	€ 191.646,86
A3 - Costo manodopera non soggetto a ribasso	€ 641.206,24
A4 - Spese di gestione (inclusi materiali, utenze, mezzi, polizze, software, adempimenti ex D. Lgs. 81/08)	€ 280.000,00
A5 - Costi sicurezza rischi da interferenza non soggetti a ribasso	€ 6.388,23
A - Valore TOTALE CONCESSIONE al netto di IVA	€ 1.277.645,73
VALORE PROROGA DI SEI MESI	
B1 Utile finanziario della concessione (dato da B - (B2 - B3 - B4 - B5)) - proroga di 6 mesi	€ 15.840,44

B2 Aggio per l'Ente - proroga di 6 mesi	€ 19.164,69
B3 Costo manodopera non soggetto a ribasso - proroga di 6 mesi	€ 64.120,62
B4 Spese di gestione - proroga di 6 mesi	€ 28.000,00
B5 Costi sicurezza rischi da interferenza non soggetti a ribasso - proroga di 6 mesi	€ 638,82
B - Totale CONCESSIONE proroga di 6 mesi	€ 127.764,57

Il valore stimato della concessione è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza.

A base d'asta viene posto il canone annuo che la ditta dovrà versare in favore del Comune di San Vito dei Normanni pari al 15% del fatturato/incassi, soggetto al rialzo.

Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice l'importo stimato della concessione comprende i costi della manodopera calcolati in applicazione del contratto collettivo nazionale di settore, sulla base del personale attualmente impiegato nella concessione.

La stazione appaltante ha stimato tali costi nella misura di € 641.206,24 (diconsi euro seicentomilaquattrocentoduecentosei/24), iva ed oneri di sicurezza esclusi, calcolati sulla base del Decreto direttoriale n. 52 del 27 settembre 2023 e riferito a tutti i servizi oggetto di gara.

Il costo del lavoro considerato (espresso in termini di costo medio annuo) tiene conto delle unità attualmente in servizio ed è stato desunto dalle tabelle sopra richiamate per i diversi livelli e per il tipo di mansione (operari, impiegati).

In caso di tempo part time, il costo medio annuo indicato nelle tabelle su menzionate è stato ridotto in base alla percentuale di impiego part time di ciascuna unità.

In ordine ai costi della manodopera, ai sensi del parere MIT n. 2154/2023, l'operatore economico dovrà indicare in offerta il costo della manodopera (punto 17 Bando-tipo ANAC) e tale importo non si aggiunge ma fa parte dell'offerta ed è soggetto verifica.

Se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023. Nella fattispecie, per quel che attiene al costo della manodopera, in base alla previsione di cui al comma 4, lett. a) del citato art. 110, non potranno essere fornite giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Il contratto collettivo applicato è il CCNL avente come parte datoriale: Conflavoro PMI, Confsal, Fesica.

Il valore della concessione è stato calcolato, invece, sulla base dei dati storici relativi al servizio svolto nei cinque anni precedenti, anche in relazione alla stima dei fabbisogni dettagliati nella relazione economica.

4. DURATA, REVISIONE E RINNOVI

La durata della concessione è di **5 (cinque) anni**, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio con eventuale proroga di sei mesi.

Ricorrendone i presupposti, sarà dato l'avvio delle prestazioni oggetto del presente contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023.

4.1. REVISIONE PREZZI

- a) Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 36/2023 ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.
- b) In sede di revisione ai sensi del comma 1 non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.

4.2. OPZIONI E RINNOVI

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito del contratto.

Al termine della concessione, fino alla nuova gestione o all'entrata in servizio del nuovo affidatario e, comunque non oltre sei mesi dalla scadenza della presente concessione, la Ditta aggiudicataria si impegna, su richiesta dell'appaltante, ad eseguire il servizio alle stesse condizioni economico-gestionali di cui al contratto in essere.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:

DISCIPLINARE DI GARA

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) in conformità alla Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) possesso del Certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (PAN D.M.22/01/2014 – A 1.2);
- c) abilitazione per gli impianti di cui al Decreto 22/01/2008 n. 37 art. 1 lett. A;
- d) possesso della certificazione attestante la conformità del Sistema Qualità Aziendale alle norme della serie ISO 9000 per l'attività di "Erogazione servizi cimiteriali".

La comprova di tali requisiti è fornita mediante certificato da inserire nel FVOE dall'operatore economico.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) Fatturato globale dell'impresa annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari (2021-2022-2023) pari ad € 350.000,00 (diconsi euro trecentocinquantamila) IVA esclusa.

Tale requisito è richiesto in considerazione della rilevanza del servizio oggetto della gara, che presenta aspetti connessi all'igiene e sanità pubblica e al fine di consentire la selezione di operatori economici aventi una capacità economico-finanziaria adeguata al servizio da svolgere sul territorio del Comune di san Vito dei Normanni.

Le motivazioni che hanno determinato l'individuazione del suddetto fatturato complessivo di impresa minimo, sono principalmente legate alla corretta individuazione del migliore equilibrio

nell'applicazione del principio della cosiddetta "favor participationis" con l'esigenza di affidare il servizio ad imprese sufficientemente solide dal punto di vista finanziario ed economico e quindi perfettamente in grado di assolvere agli impegni da assumere nei confronti della stazione appaltante.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 1 (uno) servizio analogo di gestione di servizi cimiteriali e luce votiva (anche disgiunto), per un importo complessivo annuo non inferiore a €. 200.000,00 al netto dell'Iva.

La comprova del requisito, oltre all'autodichiarazione contenuta nella domanda resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, deve essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti da inserire nel FVOE dall'operatore economico:

- certificati di regolare esecuzione rilasciati dai committenti relativi ai servizi dichiarati, con l'indicazione della tipologia di servizi, del bacino di utenza/popolazione residente alla data del 31/12/2022 e del periodo di esecuzione attestato dalla data di stipula del contratto, decorrenza e scadenza del contratto;

7.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

- b) Il requisito relativo al possesso del Certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari deve essere posseduto dall'esecutore;
- c) Il requisito relativo all'abilitazione per gli impianti di cui al Decreto 22/01/2008 n. 37 art. 1 lett. A deve essere posseduto dall'esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati, ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. b) del Codice deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento/consorzio (coerentemente con la propria quota di esecuzione), fermo restando che dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria per almeno il 50%.
- b) Il requisito relativo al Fatturato specifico per servizi rientranti nella stessa tipologia dei servizi in concessione di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: deve essere soddisfatto, in caso di raggruppamento temporaneo verticale, dalla mandataria; nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale, si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 7.3 richiesto in relazione alla prestazione di "servizi cimiteriali e luce votiva", deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso in conformità con l'art. 68 del D.Lgs 36/2023.
- b) Il requisito relativo al sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi cimiteriali, di cui al punto 7.1 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: deve essere posseduto da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo in conformità con l'art. 68 del D.Lgs 36/2023.
- c) Il requisito relativo al sistema di gestione ambientale di cui al punto 7.1 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: deve essere posseduto da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo in conformità con l'art. 68 del D.Lgs 36/2023.
- d) Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

- b) Il requisito relativo al possesso del Certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari deve essere posseduto dal consorziato esecutore;
- c) Il requisito relativo all'abilitazione per gli impianti di cui al Decreto 22/01/2008 n. 37 art. 1 lett. A deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale, di cui al punto II.15.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del d.lgs 12 agosto 2019, n. 14, come modificato, da ultimo, dal d.lgs 6 dicembre 2023, n. 224 (codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto, previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a. possedere i requisiti d'ordine generale previsti al punto II.12 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. possedere i requisiti d'ordine speciale di cui al punto II.15, oggetto di avvalimento, e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/opremiali) oggetto di avvalimento;

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Tale contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida Anac in materia, il contratto di avvalimento **a pena di nullità**, deve contenere la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, in modo esplicito ed esauriente, nello specifico:

- ✓ oggetto: i requisiti e le risorse messe a disposizione, sufficientemente determinati o determinabili ovvero in via semplificativa, mediante descrizione degli strumenti messi a disposizione, numero e descrizione dei mezzi operativi, numero e qualifiche delle risorse umane tali da consentire alla stazione appaltante una sicura verifica circa la loro effettiva disponibilità da parte dell'impresa ausiliata;
- ✓ la durata del contratto;
- ✓ se l'ausiliaria si è impegnata al prestito di propri requisiti in favore di altre imprese con contratti di avvalimento in corso di validità, indicando in modo specifico e dettagliato i requisiti e le risorse messi a disposizione e le modalità concordate di utilizzo delle stesse;
- ✓ ogni altro elemento utile a determinare con precisione l'oggetto del contratto.

Si precisa che **saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione**; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, *“risorse necessarie di cui è carente il concorrente”* o *“si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione”* (vedasi per tutte: *Consiglio di Stato, sez.V^a, sent. n.5429 del 22/11/2017 e sent. n.1216 del 28/02/2018*).

Il prestito di mezzi e risorse da parte dell'ausiliaria a favore dell'ausiliata, deve essere in particolare concreto ed effettivo e non meramente cartolare ed astratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Si specifica che l'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente articolo di intende applicabile l'art. 104 del Codice.

9. SUBAPPALTO

Il servizio relativo alla presente concessione non è subappaltabile, né cedibile, neanche parzialmente, ai sensi dell'art. 95 del Capitolato d'oneri.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

In quest'ultimo caso, l'operatore economico deve indicare, nella propria offerta, il differente contratto collettivo applicato e la stazione appaltante, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato s'impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalente delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del codice (offerte anormalmente basse).

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'elenco del personale nell'art. 65 del Capitolato d'oneri – Clausola sociale e contiene il numero degli addetti con indicazione di qualifica, livelli, monte ore, percentuale di impiego.

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 57 e 102 del Codice, l'offerente si impegna a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in relazione all'oggetto dell'appalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, del Codice, il concorrente indica le modalità con le quali intende adempiere ai suddetti obblighi. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Si applica quanto previsto all'articolo 11, comma 6, del Codice, in caso di inadempienza contributivi risultante dal DURC, sia dell'appaltatore che del/dei subappaltatori e/o cottimista/i.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della concessione indicato in tabella 1 e precisamente di importo pari ad € **25.552,92** (diconsi euro (venticinquemilacinquecentocinquantaquattro/92). Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 117 del Codice, e dall'articolo 91 del capitolato d'oneri.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

DISCIPLINARE DI GARA

3. l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 (novanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nel Cimitero di San Vito dei Normanni è obbligatorio.

Il sopralluogo si rende necessario per le seguenti ragioni: si ritiene imprescindibile che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 184, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni feriali.

La richiesta di sopralluogo deve essere effettuata con l'invio di una PEC comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it o tramite comunicazione attraverso il portale Tuttogare entro e non oltre il 25/08/2024 e riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail.

Data e ora del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Il mancato inserimento nel FVOE della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice, purché la presa visione dei luoghi sia avvenuta entro i termini stabiliti.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC N. 610 del 19 DICEMBRE 2023, *pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>*. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre **le ore 13.00 del giorno 30/09/2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

14.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive sono redatte, preferibilmente, sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante.

Il DGUE è compilato dall'operatore economico direttamente a sistema ed inserito fra la documentazione amministrativa richiesta, come nel dettaglio riportato nelle "Norme Tecniche di Utilizzo TUTTOGARE".

Anche la dichiarazione contenente l'offerta è redatta direttamente a sistema ed inserita sempre secondo le indicazioni riportate nelle "Norme Tecniche di Utilizzo TUTTOGARE".

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o, comunque, in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non

sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 (dieci) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative.

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Tutto Gare per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione con annesse dichiarazioni;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) ricevuta pagamento ANAC;
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 816.3;

- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 716.4;

16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il **Modello** di cui all'allegato "Istanza di partecipazione.docx".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

DISCIPLINARE DI GARA

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio, in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante nel capitolato d'oneri, o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120;
- di assumere, ai sensi di quanto previsto al punto 10 del presente disciplinare di gara, i seguenti impegni:
 - garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera
 - prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
 - garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
 - per i suddetti fini, si indicano le modalità con le quali s'intende adempiere ai suddetti impegni;
 - di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
 - di essere edotto degli obblighi derivanti dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, di approvazione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165" e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e

- collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di osservare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di San Vito dei Normanni, definitivamente approvato con deliberazione di G.C. n. 11 del 29 gennaio 2024, pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web www.comune.sanvitodeinormanni.br.it;
 - di accettare il “Protocollo per la Tutela della Legalità nel Settore degli appalti Pubblici” sottoscritto tra il Comune di San Vito dei Normanni e la Prefettura di Brindisi, in data 8 giugno 2023, pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web www.comune.sanvitodeinormanni.br.it;
 - di uniformarsi, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - di comunicare, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale è _____ il codice fiscale è _____, la partita IVA è _____, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini di cui all’articolo 90 del Codice;
 - di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del d.P.C.M. 12 agosto 2021, n. 148, e dei relativi atti di attuazione.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo e alla relativa disciplina di esenzione (allegato B del citato DPR e art. 82 del Decreto legislativo n. 117/17). Il pagamento della suddetta imposta, se dovuta, del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16.2.DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3.DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

16.4.DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. OFFERTA TECNICA

L'Offerta Tecnica costituisce proposta contrattuale soggetta alle valutazioni della Commissione Giudicatrice in base ai parametri ed ai fattori ponderali prestabiliti nel presente disciplinare al successivo punto 19.1, che è parte integrante e sostanziale del bando di gara.

Nell'Offerta Tecnica gli operatori economici concorrenti devono indicare l'elaborazione progettuale esecutiva e di dettaglio, il modello organizzativo e strutturale dei servizi, le risorse umane, i mezzi ed i presidi tecnico – strumentali nonché tutte le ulteriori specifiche tecniche ed esecutive che essi intendono mettere in campo nello svolgimento dei servizi oggetto della concessione.

L'Offerta Tecnica dovrà essere precisa e dettagliata e indicare in modo chiaro e sintetico: le modalità di esecuzione dei servizi, la quantità e la qualifica del personale impiegato e il numero di ore di servizio, la quantità e le caratteristiche tecniche di attrezzature, mezzi, cassoni, cassonetti, dotazioni per la sicurezza dei lavoratori, materiale di consumo, ecc., nonché ogni altro elemento richiesto espressamente nel Capitolato d'oneri e relativi allegati ed ogni elemento utile per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'offerta tecnica medesima.

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'Offerta Tecnica nella Piattaforma secondo le modalità descritte nelle "Norme tecniche di utilizzo" della piattaforma telematica visualizzabili all'indirizzo https://sanvitodeinormanni.tuttogare.it/norme_tecniche.php, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'Offerta Tecnica è firmata secondo le modalità previste al precedente

punto 14 e 14.1.

L'Offerta Tecnica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

La relazione, da redigersi in formato digitale, contiene una proposta **tecnico-organizzativa** comprensiva degli allegati **per un massimo di 100 facciate numerate formato A4** (sono ammessi formati multipli del formato A4 ma saranno conteggiati considerando come unità di misura il formato A4, es. A3 = 2 A4), **interlinea 1,5, Arial 11**, che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 19.1, i seguenti elementi:

- un elaborato con tabelle riepilogative del personale, mezzi e attrezzature impiegati;
- un elaborato che comprenda la descrizione dettagliata delle proposte migliorative;
- un elaborato che descriva la gestione delle attività cimiteriali e luce votiva;
- la descrizione dettagliata delle modalità di espletamento dei servizi con il personale minimo impiegato, le attrezzature e i materiali che verranno impiegati;
- elaborati grafici rappresentativi delle modalità dei servizi di pulizia.

Gli elaborati grafici esplicativi dei servizi proposti sono inclusi nel computo delle pagine anche se costituenti elaborati a sé stanti e se riguardanti rappresentazioni grafiche del territorio da servire. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.

L'Offerta Tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Nella **relazione tecnico-illustrativa o offerta tecnica**, redatta in modo coerente con le informazioni contenute nella Relazione tecnica-illustrativa e nel Capitolato d'oneri l'offerente dovrà proporre alla Stazione appaltante un proprio Piano operativo contenente tra l'altro:

- proposta e descrizione degli obiettivi di miglioramento;
- proposta e descrizione del servizio di gestione lampade votive;
- illustrazione delle modalità di organizzazione ed esecuzione dei servizi;
- illustrazione degli interventi di miglioramento della gestione amministrativa e anagrafica;
- ogni proposta ritenuta valida per l'esecuzione dei servizi oggetto della concessione.

La modalità di presentazione delle varianti migliorative deve essere sviluppata con la redazione di uno specifico elaborato che comprenda la descrizione dettagliata delle proposte migliorative oppure distinti capitoli all'interno della relazione tecnico-illustrativa con dettagliata esplicitazione delle migliorie garantite alla struttura e all'organizzazione dei servizi ed agli obiettivi minimi previsti. Tutti i costi per realizzare le prestazioni oggetto delle varianti migliorative sono remunerati con il corrispettivo contrattuale risultante in sede di aggiudicazione della gara. Le varianti migliorative sono remunerate con il corrispettivo a corpo che è da intendersi, quindi, comprensivo di tutte le varianti migliorative proposte dal concorrente.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 3, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale. Come previsto ai punti 3.5 e 5.1 delle Linee Guida n.13 dell'ANAC "recanti la disciplina delle clausole sociali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.114 del 13 febbraio 2019, la mancata presentazione del progetto di assorbimento, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale e costituisce una manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

18. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità meglio descritte nelle "Norme tecniche di utilizzo" della piattaforma telematica visualizzabili all'indirizzo https://sanvitodeinormanni.tuttogare.it/norme_tecniche.php, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1 deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) L'indicazione dell'incremento della percentuale di aggio offerta, espresso sia in cifre che in lettere, da applicare sul valore di aggio indicato dalla Stazione appaltante posto a base di gara, al netto di Iva.

Verranno prese in considerazione fino a 3 (*tre*) cifre decimali;

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera;

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

In tal caso è necessario presentare il giustificativo del ribasso applicato e la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l'impresa medesima. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

- d) la dichiarazione di impegno al rispetto integrale della vigente disciplina in materia di collocamento e di lavoro, nonché delle relative vigenti norme in materia di retribuzione, previdenza, assistenza e sicurezza del personale;
- e) la dichiarazione che l'offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza a carico dell'operatore economico concorrente;

DISCIPLINARE DI GARA

- f) la dichiarazione che l'offerta presentata è congrua ed adeguatamente remunerativa, consentendo la gestione equilibrata sotto il profilo economico e finanziario complessivo della concessione e la regolare esecuzione dei servizi, in relazione alla natura, alla entità ed alla qualità dei servizi da prestare e degli investimenti richiesti, come risulta dall'Offerta Tecnica presentata per la partecipazione alla gara.

In ogni caso l'istanza di partecipazione, le offerte e la documentazione richiesta, nel disciplinare di gara, dovranno essere caricate sul portale telematico, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nel manuale operativo, dalla sola ditta mandataria o, comunque, nel caso in cui il raggruppamento non sia ancora costituito, da una delle ditte che lo compongono.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/aggio offerto.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella allegata "**Criteri di valutazione**" con la relativa ripartizione dei punteggi. Tale tabella è direttamente ispirata allo schema di disciplinare di gara per "Bando-tipo n. 1-2023" di ANAC.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 30 (trenta) punti per il punteggio tecnico complessivo.

Nel seguito si propone una rappresentazione schematica generale di tale tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	n°	SUB-CRITERI DI VALUZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
----	---------------------	-----------	----	--------------------------	-------------	-------------	-------------

DISCIPLINARE DI GARA

1	Modalità di organizzazione ed esecuzione dei servizi	6	1.1	Disponibilità, presso il cimitero di San Vito dei Normanni, di attrezzature e mezzi utili allo svolgimento dei servizi affidati			2
			1.2	Piano di gestione ed organizzazione dei servizi cimiteriali	4		
2	Miglioramento e manutenzione degli impianti del cimitero, dei locali e del verde	14	2.1	Adeguamento e manutenzione di tutti gli impianti tecnologici esistenti presso il cimitero	3		
			2.2	Piano di gestione di manutenzione ordinaria dei locali dati in gestione al concessionario	4		
			2.3	Piano di gestione di manutenzione ordinaria del verde	3		
			2.4	Sostituzione di almeno il 50% delle lampade votive con lampade a risparmio energetico/ LED			2
			2.5	Sostituzione di almeno il 100% delle lampade votive con lampade a risparmio energetico/ LED			4
3	Miglioramento della gestione amministrativa e anagrafica	15	3.1	Fornitura di database in format aperto ed interrogabile contenente il censimento di tombe/loculi/cellette per zona			4
			3.2	Fornitura di database in format aperto ed interrogabile contenente il censimento di tombe/loculi/cellette per zona con relative anagrafica			7
			3.3	Fornitura di database in format aperto ed interrogabile contenente il censimento di tombe/loculi/cellette per zona con relative anagrafica e geolocalizzazione			10
			3.2	Piano di gestione amministrativa e anagrafica delle tombe/loculi/cellette	5		
4	Interventi migliorativi generali per la sicurezza e il decoro	6	4.1	Incremento interventi di pulizia rispetto a quelli richiesti da capitolato		2	
			4.2	Incremento interventi di disinfestazione/derattizzazione rispetto a quelli richiesti da capitolato		2	
			4.3	Piano di interventi mirati alla sicurezza e al decoro	2		
5	Organizzazione sportello servizi cimiteriali	10	5.1	Istituzione sportello on line			3
			5.2	Possibilità di segnalare lampade spente e/o malfunzionamento impianti e/o presentazione reclaim attraverso portale online			3
			5.3	Piano di organizzazione e gestione servizi di front office al cittadino e tempi di risposta alle richieste	4		
6	Esperienza nel settore	5	6.1	Esperienza nello svolgimento di servizi analoghi fino a 5 anni		1	
			6.2	Esperienza nello svolgimento di servizi analoghi fino a 8 anni		3	

DISCIPLINARE DI GARA

			6.3	Esperienza nello svolgimento di servizi analoghi oltre 10 anni		5	
7	Migliorie nel servizio	13	7.1	Fornitura di n. 3 cassoni scarrabili per la raccolta dei rifiuti cimiteriali			5
			7.2	Sostituzione integrale dei contenitori carrellati per la raccolta dei rifiuti urbani			5
			7.3	Presenza di ulteriori migliorie che siano oggettivamente valutabili, tangibili e di interesse per l'Ente		3	
8	Assorbimento del personale uscente	6	8.1	Assorbimento integrale del personale uscente			6
			8.2	Assorbimento del 70% del personale uscente			3
9	Certificazioni	5	9.1	Possesso certificato, in corso di validità, di sistema di gestione ambientale ISO 14001 o Registrazione EMAS			2
			9.2	Possesso certificato, in corso di validità, di sistema di gestione della sicurezza ISO 45001			3
	TOT PUNTI	80					

19.2.METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

[Per i criteri qualitativi colonna D]

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo aggregativo/compensatore con attribuzione di un punteggio derivante dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti da parte dei singoli commissari, applicata al relativo punteggio massimo ammissibile.

A ciascuno degli elementi qualitativi ciascun componente della commissione giudicatrice attribuirà un coefficiente compreso tra 0 e 1, sulla base della seguente tabella:

Valore del coefficiente	Giudizio
0,0	Assente
0,1	Quasi del tutto assente
0,2	Negativo
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Appena sufficiente
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1,0	Eccellente

Per ciascun elemento sono effettuate le medie dei coefficienti attribuiti ad ogni elemento da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie. Il coefficiente definitivo così individuato è quindi moltiplicato con il rispettivo fattore ponderale (colonna Punti Max dei criteri di valutazione).

Tutti i punteggi risultanti sono espressi sino alla seconda cifra decimale, senza arrotondamento. L'attribuzione dei coefficienti avviene sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario.

[Per i criteri quantitativi] A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di interpolazione lineare.

[Per i criteri tabellari] Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

19.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = A_i / A_{max}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = percentuale di aggio offerta dal concorrente i-esimo

A_{max} = maggiore percentuale di aggio offerta

19.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$ [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti dell'O.E. che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma dei

punteggi attribuiti all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica, con le modalità innanzi indicate.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri esperti altamente qualificati. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **07/10/2024 alle ore 11:00**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- ✓ della documentazione amministrativa;
- ✓ delle offerte tecniche;
- ✓ delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP con l'ausilio della commissione giudicatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 19.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 21:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 (cinque) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 21 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 3 ;

- l’attendibilità degli impegni assunti dall’appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 3 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante del Comune di San Vito dei Normanni.

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Il contratto è stipulato mediante atto pubblico in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante e comunque secondo le modalità individuate dall’articolo 18 del Codice.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza definitivamente approvato con deliberazione di G.C. n. 11 del 29 gennaio 2024, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del comune di San Vito dei Normanni, all'indirizzo www.comune.sanvitodeinormanni.br.it;

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Puglia, sezione di Lecce.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

31. PUBBLICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 27 del Codice, l'obbligo della pubblicità legale a carico delle Stazioni appaltanti per ogni genere di appalto e contratto pubblico viene assicurato mediante la “Piattaforma per la pubblicità a valore legale”.

La Piattaforma è parte della Banca Dati A.N.AC. e garantisce la pubblicità legale degli atti, anche mediante trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, come stabilito dall'articolo 84 del Codice, per i bandi e gli avvisi di appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

Per la pubblicità in ambito nazionale, la Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP sostituisce la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici. La pubblicità legale è gratuita, pertanto non vi sono più costi a carico degli operatori economici, né a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Per assicurare la pubblicità legale di bandi e avvisi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono gestire la fase del ciclo di vita del contratto relativa alla pubblicazione mediante una piattaforma di approvvigionamento digitale, certificata per la fase di pubblicazione.

Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono quelli indicati nell'articolo 28 del Codice e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal d.lgs 14 marzo 2013, n. 33.

San Vito dei Normanni, lì 31/07/2024

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Anna C. Facecchia